

CAMERA DEI DEPUTATI

N.326

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (326)

(Articolo 13 della legge 9 luglio 2015, n. 114)

Trasmesso alla Presidenza il 11 agosto 2016

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1286/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 26 NOVEMBRE 2014, RELATIVO AI DOCUMENTI CONTENENTI LE INFORMAZIONI CHIAVE PER I PRODOTTI D'INVESTIMENTO AL DETTAGLIO E ASSICURATIVI PREASSEMBLATI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;

Vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE;

Vista la direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa;

Vista la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE;

Vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II);

Vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico");

Vista la direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014, e, in particolare, l'articolo 13, contenente principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico della finanza (TUF), ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;



Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, recante l'istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori, in attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2016

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del...;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dello sviluppo economico;

Emana

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera w-bis) sono aggiunte le seguenti:

«w-bis.1) “prodotto di investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato” o “PRIIP”: un prodotto ai sensi all'articolo 4, numero 3), del regolamento (UE) n. 1286/2014;

w-bis.2) “prodotto d'investimento al dettaglio preassemblato” o “PRIIP”: un investimento ai sensi dell'articolo 4, numero 1), del regolamento (UE) n. 1286/2014;

w-bis.3) “prodotto di investimento assicurativo”: un prodotto ai sensi dell'articolo 4, numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/2014;

w-bis.4) “ideatore di prodotti d'investimento al dettaglio preassemblati e assicurativi” o “ideatore di PRIIP”: un soggetto di cui all'articolo 4, numero 4), del regolamento (UE) n. 1286/2014;

w-bis.5) “persona che vende un PRIIP”: un soggetto di cui all'articolo 4, numero 5), del regolamento (UE) n. 1286/2014;

w-bis.6) “investitore al dettaglio in PRIIP”: un cliente ai sensi dell'articolo 4, numero 6), del regolamento (UE) n. 1286/2014. ».



2. Dopo l'articolo 4-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 4-sexies

(Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs))

1. La Consob, l'IVASS e la Banca d'Italia sono le autorità nazionali competenti designate ai sensi dell'articolo 4, numero 8), del regolamento (UE) n. 1286/2014 ai fini della vigilanza sul rispetto degli obblighi che il medesimo regolamento (UE) n. 1286/2014 impone agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono i PRIIP, anche mediante i rispettivi poteri d'indagine e sanzionatori, secondo le rispettive attribuzioni e conformemente a quanto disposto dal presente articolo.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Consob è l'autorità competente:

a) ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 agli ideatori di un PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono i PRIIP, fatto salvo quanto disposto al comma 3, lettera a), per gli intermediari assicurativi ivi indicati;

b) a esercitare, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o venduti in Italia, oppure a partire dall'Italia, l'attività di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014, per quanto riguarda la protezione degli investitori o l'integrità del mercato, fatto salvo quanto disposto al comma 3, lettera b), per gli intermediari assicurativi ivi indicati;

c) a ricevere dall'ideatore di PRIIP, o dalla persona che vende un PRIIP, la notifica preventiva del documento contenente le informazioni chiave conformi ai requisiti stabiliti ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014, prima che il PRIIP sia commercializzato in Italia, nonché della notifica delle versioni riviste del documento stesso ai sensi dell'articolo 10 del regolamento medesimo.

3. Ai fini di cui al comma 1, l'IVASS è l'autorità competente:

a) ad assicurare l'osservanza degli obblighi posti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP, o vendono i PRIIP, nei confronti degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

b) a esercitare, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o venduti in Italia, oppure a partire dall'Italia, l'attività di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014, nei confronti degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e delle imprese di assicurazione in caso di rischi inerenti alla stabilità delle imprese di assicurazione medesime, ovvero alla stabilità del sistema assicurativo o di una sua parte.

4. Ai fini di cui al comma 1, la Banca d'Italia è l'autorità competente:

a) a esercitare, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o venduti in Italia, oppure a partire dall'Italia, l'attività di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014, nei confronti dei soli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e limitatamente ai profili attinenti alla stabilità del mercato finanziario o di una sua parte.



5. La Consob, l'IVASS e la Banca d'Italia, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento operativo, anche ai sensi dell'articolo 20 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo, anche attraverso protocolli d'intesa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, perseguendo l'obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati. La Consob, l'IVASS e la Banca d'Italia collaborano tra loro, anche ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per agevolare l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014.

6. La Consob, sentite l'IVASS e la Banca d'Italia, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del comma 2, stabilendo in ogni caso una disciplina delle modalità della notifica preventiva di cui al comma 2, lettera c), in conformità agli atti delegati e alle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014.

7. L'IVASS, sentite la Consob e la Banca d'Italia, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del comma 3.

8. La Banca d'Italia, sentite la Consob e l'IVASS, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del comma 4.

9. La Consob, l'IVASS e la Banca d'Italia adottano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 avuto riguardo all'esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati e alla ripartizione delle competenze secondo i principi indicati ai commi 2, 3 e 4.

Art. 4-septies

(Poteri d'intervento relativi alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014)

1. Fermi restando le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014, in caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 1, dagli articoli 6 e 7, dall'articolo 8, paragrafi da 1 a 3, dall'articolo 9, dall'articolo 10, paragrafo 1, dall'articolo 13, paragrafi 1, 3 e 4, e dagli articoli 14 e 19 del regolamento (UE) n. 1286/2014, o in caso di mancata notifica alla Consob del documento concernente le informazioni chiave o delle versioni riviste dello stesso ai sensi dell'articolo 4-sexies, comma 2, lettera c), la Consob o l'IVASS, sentita la Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell'articolo 4-sexies, possono, tenuto conto, in quanto compatibili, dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis:

- a) sospendere, per un periodo non superiore a 60 giorni lavorativi consecutivi per ciascuna volta, la commercializzazione di un PRIIP;
- b) vietare l'offerta;
- c) vietare la fornitura di un documento contenente le informazioni chiave che non rispetti i requisiti di cui agli articoli 6, 7, 8 o 10 del regolamento (UE) n. 1286/2014 e imporre la pubblicazione di una nuova versione di un documento contenente le informazioni chiave.

2. La Consob e l'IVASS possono imporre, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell'articolo 4-sexies, agli ideatori di PRIIP o ai soggetti che forniscono consulenza sui



PRIIP o vendono tali prodotti, di trasmettere una comunicazione diretta all'investitore al dettaglio in PRIIP interessato, fornendogli informazioni circa le misure amministrative adottate e comunicando le modalità per la presentazione di eventuali reclami o domande di risarcimento anche mediante il ricorso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.

3. I provvedimenti adottati dalla Consob ai sensi del presente articolo sono pubblicati in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 195-bis.

4. Ai provvedimenti adottati dall'IVASS ai sensi del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

5. La Consob e l'IVASS, d'intesa tra di loro e sentita la Banca d'Italia, adottano secondo le rispettive competenze, definite ai sensi dell'articolo 4-sexies, le necessarie disposizioni attuative del presente articolo, avuto riguardo all'esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i destinatari delle disposizioni stesse e alla concreta ripartizione delle rispettive competenze secondo quanto indicato nel presente articolo.

Art. 4-octies

(Sistemi interni di segnalazione delle violazioni del regolamento (UE) n. 1286/2014)

1. L'articolo 8-bis si applica anche con riferimento alle procedure di segnalazione a livello interno delle violazioni effettive o potenziali del regolamento (UE) n. 1286/2014 che devono essere messe in atto da parte dei soggetti abilitati e delle relative capogruppo in conformità alle prescrizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento stesso e all'obiettivo di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli ideatori di PRIIP e sulle persone che vendono PRIIP o che forniscono consulenza su PRIIP.

2. Le imprese di assicurazione mettono in pratica le procedure di segnalazione interne di cui al comma 1 in conformità alle disposizioni attuative adottate dall'IVASS, sentite la Banca d'Italia e la Consob.

Art. 4-novies

(Procedura di segnalazione alle Autorità di Vigilanza)

1. La Consob, l'IVASS e la Banca d'Italia ricevono, ciascuna secondo le rispettive competenze, definite ai sensi dell'articolo 4-sexies, da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del regolamento (UE) n. 1286/2014, segnalazioni che si riferiscono a:

- a) violazioni effettive o potenziali delle norme del regolamento (UE) n. 1286/2014;
- b) violazioni effettive o potenziali delle norme dell'articolo 4-sexies, comma 2, lettera c);
- c) la mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dell'articolo 4-septies.

2. Le disposizioni previste nell'articolo 8-ter, commi 2, 3 e 4, si applicano anche alle segnalazioni alla Consob, all'IVASS e alla Banca d'Italia dei fatti indicati al comma 1, lettere a), b) e c), in conformità all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1286/2014».

3. All'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:



«3-bis. Restano fermi gli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 nel caso di offerta di un PRIIP a investitori al dettaglio come ivi definiti.».

4. Dopo l'articolo 193-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 193-quinquies

(Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014)

1. La violazione delle disposizioni richiamate dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, ovvero la mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dell'articolo 4-septies, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro settecentomila con provvedimento adottato dalla Consob o dall'IVASS secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell'articolo 4-sexies. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al tre per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è disponibile e determinabile.

2. La violazione dell'obbligo richiamato dall'articolo 4-sexies, comma 2, lettera c), di notificare alla Consob il documento concernente le informazioni chiave o le versioni riviste dello stesso, e la violazione delle relative disposizioni attuative adottate dalla Consob, sono punite con le sanzioni previste dal comma 1.

3. Le sanzioni previste ai commi 1 e 2 per le persone fisiche si applicano nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

4. Se il profitto ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa o la perdita evitata grazie alla violazione sono superiori ai limiti massimi indicati nel comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare dei profitti ottenuti o delle perdite evitate, purché tale ammontare sia determinabile.

5. La Consob e l'IVASS possono imporre, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell'articolo 4-sexies, agli ideatori di PRIIP o ai soggetti che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti, di trasmettere una comunicazione diretta all'investitore al dettaglio in PRIIP interessato, fornendogli informazioni circa le sanzioni adottate e comunicando le modalità per la presentazione di eventuali reclami o domande di risarcimento anche mediante il ricorso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179. ».

5. All'articolo 194-septies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il comma 1 si applica anche alle violazioni delle norme richiamate dall'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, alla violazione dell'obbligo di notifica richiamato dall'articolo 4-sexies, comma 2, lettera c), e delle relative disposizioni attuative,



nonché alla mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dell'articolo 4-septies, comma 1.
».

ART. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 3

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014.

